



COMUNE DI ROMANA
(Provincia di Sassari)

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241

Regolamento della Consulta Giovanile del Comune di Romana

Art.1 PREROGATIVE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ROMANA

La Consulta Giovanile di Romana è l'organo consultivo del Consiglio Comunale in materia di politiche giovanili. Rappresenta le esigenze dei giovani, elabora proposte, organizza convegni e manifestazioni tesi a migliorare la condizione delle nuove generazioni, esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle tematiche di sua pertinenza.

Art.2 LE RIUNIONI

- a) Sede della Consulta Giovanile sono i locali ubicati nel Centro Culturale sito in Piazza Chiesa. La stessa potrà essere utilizzata dai membri, oltre che per le riunioni periodiche, quale spazio di incontro e scambio dei partecipanti. Le modalità di utilizzo, nonché i giorni di apertura della sede saranno disciplinati da apposito regolamento che verrà trasmesso all'Assessore alle Politiche Giovanili.
- b) La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere recapitate a cura del Segretario della medesima almeno cinque giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata, e devono contenere l'ordine del giorno delle sedute, che si svolgono, di norma, presso la sede del Centro Culturale o un altro locale per questo scopo individuato.
- c) Le assemblee, generalmente, sono pubbliche ma il diritto di parola è riservato ai membri,

all'Assessore alla Politiche Giovanili, al Segretario, ed a chi sia stato invitato a parlare dal Presidente ovvero da 2 membri. Nel caso di incontri, in cui sia necessaria l'interazione con la platea, gli interventi saranno disciplinati dal Presidente della Consulta stessa.

Prima di intervenire i membri devono chiedere la parola, peralzata di mano, al Presidente. Nessun membro può parlare più di 2 volte circa lo stesso argomento. Sono consentiti ulteriori interventi solo per fatto personale^{1[1]}, per dichiarazione di voto e mozione d'ordine^{2[2]}.

Art.3 APPROVAZIONE DEL VERBALE

Dichiarata aperta la seduta il Presidente dispone che il Segretario dia lettura del verbale della seduta precedente. Se nessun membro muove osservazioni il verbale si intende automaticamente approvato.

Art.4 IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

- a) Il Presidente della Consulta rappresenta l'organo in tutti i consessi istituzionali; convoca, modera, apre sospende e chiude le riunioni, formula proposte, propone la nomina di commissioni o gruppi di lavoro, assegna alle commissioni le proposte formulate in aula, richiama^{3[3]}, censura^{4[4]} ed espelle^{5[5]} i membri che disturbano il regolare svolgimento delle riunioni.

^{1[1]} Sussiste il fatto personale quando un membro viene attaccato per la propria condotta ovvero quando gli vengono attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

^{1[2]} Si può ricorrere alla mozione d'ordine quando si ravvisa un incongruenza tra quanto affermato da qualcuno e le norme vigenti. quando gli vengono attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

^{3[3]} Per richiamo verbale si intende un invito a cessare un comportamento che arreca disturbo, dopo il secondo avviso viene revocato il diritto di parola per tutta la riunione.

^{4[4]} Per censura si intende la verbalizzazione di un comportamento in aula particolarmente scorretto. Il Presidente è tenuto a consultare l'assemblea prima di procedere.

^{5[5]} Per espulsione si intende l'allontanamento dall'aula di un membro che, dopo 3 richiami verbali, persista nel proprio comportamento scorretto. L'espulsione non aliena il diritto di voto (che, nel caso ricorra tale punizione, deve essere preceduto da un breve riepilogo sull'oggetto della votazione)

- b) E' eletto nella prima seduta utile, comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'insediamento della Consulta, dalla maggioranza assoluta. Quando dopo cinque scrutini la Consulta non riesce ad eleggere il Presidente, accedono ad un sesto scrutinio solo i due componenti che hanno ricevuto più voti nel quinto scrutinio.
- c) Il Vicepresidente, in stretta collaborazione con il Presidente, è eletto con le stesse modalità del Presidente, ne svolge le funzioni in caso di impedimento, assenza o delega da parte dello stesso.
- d) Il Presidente può essere sfiduciato mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia, firmata da un quarto dei consiglieri ed approvata dalla maggioranza assoluta dei membri. In caso di sfiducia, dimissioni o decadenza del Presidente si ritiene sfiduciato, dimesso ovvero decaduto anche il Vicepresidente, pertanto le funzioni di presidente vengono svolte dal componente più anziano d'età, quelle di vicepresidente dal componente più giovane. Entro 15 giorni si deve procedere a nuove elezioni secondo le modalità di cui ai commi b e c.
- e) La carica di Presidente e di Vicepresidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di una legislatura, salvo che l'esercizio delle suddette funzioni non abbia avuto durata inferiore a 2 anni solari.

Art.5 LE COMMISSIONI

Le convocazioni delle commissioni e gruppi di lavoro sono a cura del Presidente e/o Vicepresidente delle stesse, con uno specifico protocollo.

Art.6 ASSENZE

Allo scopo di garantire la costante e piena partecipazione alle assemblee, i membri perdono la loro carica dopo un massimo di 3 assenze consecutive dalle riunioni ordinarie della Consulta. La decadenza è automatica, richiede solo una presa d'atto da parte dell'assemblea. Nel caso ricorra tale eventualità, il Segretario ovvero un suo delegato, devono provvedere, accertato il fatto, all'invio di comunicazione di decadenza all'interessato ed altresì alla richiesta di un sostituto al gruppo o all'associazione di appartenenza.

Art.7 DELIBERAZIONI

- a) La Consulta delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali non sia esplicitamente prescritta una diversa modalità;
- b) Le proposte da sottoporre all'assemblea vanno presentate, in forma scritta, al Presidente;
- c) Le proposte approvate dalle commissioni passano al vaglio della Consulta che esprime il voto. In caso di voto favorevole la proposta passa al Sindaco.

NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua approvazione da parte della Consulta e può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'organismo.

1 bis. La convocazione di una seduta per la modifica del regolamento, così come dello statuto, deve contenere, tra i punti dell'O.d.G., espressa menzione della volontà della modifica.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Consulta Giovanile, allo Statuto del Comune di Romana.